

Decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n.0191/Pres.

LR 6/2013, art. 2, comma 14: Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), con particolare riferimento al titolo IV, capo II, recante norme in materia di Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA);

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), con particolare riferimento all'articolo 98, recante norme in materia di Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS);

Vista la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), la quale all'articolo 2, comma 11, dispone che, al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al FRIA e al FSRICTS in conformità all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché per consentire l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell'ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi".

Atteso che, ai sensi del comma 13 del predetto articolo 2 della legge regionale 6/2013, le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate mediante la concessione di finanziamenti agevolati:

- a) per la realizzazione di investimenti aziendali;
- b) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;
- c) per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine;

Rilevato che il sopra citato articolo 2 della legge regionale 6/2013 prevede al comma 14 che con regolamento sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle Sezioni anticrisi, nel rispetto di quanto stabilito in materia di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009;

Visto il testo del "Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013";

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1764 del 27 settembre 2013;

Decreta

1. E' emanato il "Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. **3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

REGOLAMENTO RECANTE CONDIZIONI, CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SULLA SEZIONE PER GLI INTERVENTI ANTICRISI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E SEZIONE PER GLI INTERVENTI ANTICRISI A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 14, DELLA LEGGE REGIONALE 6/2013

Aggiornato con DPR della Regione 3 luglio 2014, n. 0130/Pres

INDICE TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

FINALITÀ, INTERVENTI E BENEFICIARI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Beneficiari

TITOLO II FINANZIAMENTI AGEVOLATI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 4 Procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati
- Art. 5 Contratto di finanziamento e tassi d'interesse
- Art. 6 Garanzie
- Art. 7 Regimi d'aiuto
- Art. 8 Intensità dell'aiuto

CAPO II FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INVESTIMENTO AZIENDALE

- Art. 9 Iniziative finanziabili
- Art. 10 Spese ammissibili per nuovi investimenti
- Art. 11 Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti
- Art. 12 Caratteristiche del finanziamento agevolato

CAPO III FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER IL CONSOLIDAMENTO DI DEBITI A BREVE IN DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE E PER SOSTENERE LE ESIGENZE DI CREDITO A BREVE E MEDIO TERMINE

- Art. 13 Finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine
- Art. 14 Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine
- Art. 15 Caratteristiche dei finanziamenti agevolati

TITOLO III VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I VINCOLI E CONTROLLI

- Art. 16 Vincoli di destinazione relativi alle iniziative oggetto dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale
- Art. 17 Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato
- Art. 18 Vincolo di mantenimento delle sedi operative dei beneficiari dei finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine
- Art. 19 Subentro di altro soggetto nel beneficio dell'incentivo
- Art. 20 Adempimenti specifici
- Art. 21 Sicurezza sul lavoro
- Art. 22 Documentazione, ispezioni e controlli
- Art. 23 Revoche
- Art. 24 Entrata in vigore e durata
- Allegato A – Attività economiche relative ai settori commerciale, turistico e dei servizi (riferito all'articolo 3, comma 1, lettera b)
- Allegato B - Settori di attività economiche esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n.1998/2006 (riferito all'articolo 3, comma 2, lettera c)
- Allegato C – Valori cauzionali delle garanzie che assistono i finanziamenti agevolati (riferito all'articolo 6)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITA', INTERVENTI E BENEFICIARI

Art. 1

Finalità e interventi

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il presente regolamento stabilisce condizioni, criteri e modalità di concessione di incentivi a valere:

a) sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane, di seguito denominata "Sezione anticrisi artigianato", istituita ai sensi del comma 11 del predetto articolo 2 della legge regionale 6/2013 nell'ambito del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 45 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato "FRIA";

b) sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di seguito denominata "Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi", istituita ai sensi del comma 11 del predetto articolo 2 della legge regionale 6/2013 nell'ambito del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 98 della legge regionale 29/2005, di seguito denominato "FSRICTS".

2. In conformità all'articolo 2, comma 13, della legge regionale 6/2013, le dotazioni della Sezione anticrisi artigianato e della Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, di seguito denominate "Sezioni anticrisi", sono utilizzate per la concessione di incentivi nelle seguenti tipologie di intervento:

a) finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale;

b) finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;

c) finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

a) Comitato di gestione: fino alla data di cui all'articolo 13, comma 24, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), il Comitato di gestione del FRIA, con riferimento all'amministrazione e alla deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato, e il Comitato di gestione del FSRICTS con riferimento all'amministrazione e alla deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi; dopo tale data il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, con riferimento all'amministrazione e alla deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere su entrambe le Sezioni;

b) finanziamenti a breve termine: finanziamenti di durata pari o inferiore a diciotto mesi;

c) finanziamenti a medio termine: finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi e pari o inferiore a sessanta mesi;

d) finanziamenti a lungo termine: finanziamenti di durata superiore a sessanta mesi;

e) pubbliche amministrazioni debitorie: gli enti pubblici di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), nei cui confronti i beneficiari di cui all'articolo 3 sono titolari di crediti di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;

f) crediti verso pubbliche amministrazioni debitorie: crediti di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 185/2008, certificati in conformità al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012;

g) avvio dell'iniziativa: il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

1) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura;

2) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;

3) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

Art. 3

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, comma 2, di seguito denominati "finanziamenti agevolati":

a) nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato, le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

b) nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, le piccole e medie imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono le attività economiche relative ai settori commerciale, turistico e dei servizi, elencate nell'allegato A, escluse le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002.

2. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento comunitario di cui all'articolo 7, comma 1, elencati nell'allegato B.

TITOLO II

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4

Procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati

1. I finanziamenti agevolati sono concessi con procedimento valutativo a sportello in conformità all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Al fine di determinare l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei finanziamenti agevolati, il Comitato di gestione tiene conto dei termini di restituzione delle somme con espresso obbligo di rimborso di cui all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono concessi in cofinanziamento bancario in conformità a quanto stabilito all'articolo 2, commi 106 e 107, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), qualora lo richieda espressamente l'impresa.

4. I finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono altresì concessi in cofinanziamento bancario ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013, nel caso in cui, ultimata l'istruttoria della domanda di finanziamento agevolato, pur sussistendo la disponibilità di risorse a valere sulla Sezione anticrisi interessata, non sia possibile procedere alla deliberazione dell'intervento richiesto per la durata temporale limitata di tale disponibilità derivante dall'obbligo della restituzione delle risorse nei termini di cui al comma 2. In tale caso, il Comitato di gestione, previo assenso da parte dell'impresa richiedente, può deliberare la concessione di un finanziamento agevolato di importo e durata minori di quelli richiesti e stabiliti dal presente regolamento in associazione ad un corrispondente finanziamento, di seguito denominato "cofinanziamento", concesso con mezzi propri dall'istituto di credito di cui al comma 5 al fine di completare il soddisfacimento delle necessità finanziarie espresse nella domanda dell'impresa e ritenute ammissibili. La durata e l'importo del finanziamento agevolato sono determinati dal Comitato di gestione nei limiti temporali e d'importo massimi consentiti dalle minori disponibilità derivanti dall'osservanza dell'obbligo della restituzione delle risorse di cui all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della legge regionale 11/2009 nei termini di cui al comma 2.

5. Le domande, il cui schema è approvato con decreto del Direttore centrale della Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e pubblicato sul sito internet della Regione, sono presentate all'istituto di credito competente in base alla vigenti convenzioni in materia di attuazione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA e sul FSRICTS, nel prosieguo denominato "l'istituto di credito competente", il quale, ultimata l'istruttoria, propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione del finanziamento agevolato.

6. Se ritiene di non poter deliberare senza acquisire ulteriori elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato di gestione può deliberare la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte dell'istituto di credito competente che vi provvede entro il termine di quindici giorni. Completato il supplemento di istruttoria l'istituto di credito competente propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione del finanziamento agevolato.

7. Il Comitato di gestione adotta la deliberazione degli interventi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda presso l'istituto di credito competente.

8. Nel caso in cui la domanda sia valutata inammissibile, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, l'istituto di credito competente comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

9. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, l'efficacia della concessione del finanziamento agevolato da parte del Comitato è condizionata all'intervenuta concessione del cofinanziamento. Modalità e condizioni del cofinanziamento sono definite nelle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge regionale 14/2012.

Art. 5

Contratto di finanziamento e tassi d'interesse

1. Per ogni concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione l'istituto di credito competente è tenuto a stipulare un contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario e ad erogare l'importo dello stesso in conformità a quanto previsto nella pertinente convenzione in materia di attuazione dei finanziamenti agevolati. L'istituto di credito competente assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento agevolato con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale.

2. I finanziamenti agevolati sono concessi al tasso fisso dell'1%.

Art. 6

Garanzie

1. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati devono essere assistiti da idonee garanzie reali ovvero da fidejussioni bancarie, assicurative o rilasciate da confidi o da fondi pubblici di garanzia, escluso il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e la Sezione per le garanzie di cui all'articolo 7 della legge regionale 2/2012, nonché eventualmente da garanzie personali supplementari.

2. Ai fini di cui al comma 1, i finanziamenti agevolati possono essere concessi anche a fronte della cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni debtrici in garanzia.

3. Il valore cauzionale delle garanzie di cui ai commi 1 e 2 è determinato secondo i valori riportati nella tabella di cui all'allegato C, modificabili in base all'andamento della situazione economica con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.

4. In sede di presentazione della domanda possono essere proposti valori cauzionali diversi da quelli di cui al comma 3 purché adeguatamente motivati con riferimento alla peculiare valenza della specifica garanzia offerta.

5. Le garanzie rilasciate da banche, assicurazioni e confidi devono essere esplicite, incondizionate, irrevocabili e dirette, nel senso che si riferiscono ad una singola esposizione, e debbono garantire la restituzione del credito per capitale e per interessi, contrattuali e di mora.

Art. 7

Regime d'aiuto

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L352 del 24 dicembre 2013. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte.

Art. 8

Intensità dell'aiuto

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:
- a) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
 - b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
2. L'intensità dell'aiuto è calcolata in conformità all'articolo 39, comma 5, della legge regionale 7/2000, ed alla pertinente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

CAPO II

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INVESTIMENTO AZIENDALE

Art. 9

Iniziative finanziabili

1. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate per l'attivazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale, destinate:
- a) alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
 - b) all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente;
 - c) alla realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento diverse da quelle elencate alle lettere a) e b), dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.

Art. 10

Spese ammissibili per nuovi investimenti

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), sono ammissibili le spese concernenti:
- a) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento di terreni;
 - b) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile cui tali costi si riferiscono, sistemazioni ed opere esterne, compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi e le strutture per la nautica da diporto, salvo quanto previsto al comma 9, lettera b);
 - c) costi relativi a piani di caratterizzazione, alla caratterizzazione ed alla effettuazione di bonifiche ambientali;
 - d) acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d'ufficio ed automezzi, nuovi di fabbrica;

- e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici;
- f) realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca.
2. La congruità dei costi relativi alle spese di cui al comma 1 concernenti beni usati ammissibili in conformità al comma 6, i beni prodotti in economia ammissibili in conformità al comma 7, i terreni e gli immobili è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all'impresa richiedente scelto dall'istituto di credito competente.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'acquisto della proprietà può avvenire anche tramite riscatto di beni in locazione finanziaria. La spesa ammissibile è determinata in base al valore residuo del bene in linea capitale al momento del riscatto.
4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i diritti reali di godimento, devono avere durata tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 16.
5. Le spese per ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di cui al comma 1, lettera b) sono ammissibili anche in relazione ad immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di godimento diverso da un diritto reale, purché sussista formale autorizzazione del proprietario dell'immobile e la durata del titolo di godimento è tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 16.
6. L'acquisto degli attivi di cui al comma 1, lettera d), può riguardare beni usati se sono rispettate le seguenti condizioni:
- a) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi;
- b) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti.
7. In relazione alle spese di cui al comma 1, lettere b) e d), sono ammissibili i costi dei lavori e delle opere da eseguire in economia da parte del soggetto richiedente se danno luogo ad appostazione nel bilancio e nel registro dei cespiti ammortizzabili.
8. Le spese di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili se i beni finanziati sono ammortizzabili.
9. Non sono ammissibili le spese:
- a) relative all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- b) di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) concernenti immobili destinati per la natura dell'impresa alla locazione.

Art. 11

Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti

1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all'impresa richiedente scelto dall'istituto di credito competente.
2. In quanto compatibili con il comma 1, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'articolo 10.
3. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento è accompagnata da nuovi investimenti che rientrano nella tipologia di iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) o c), in relazione a tali investimenti si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'articolo 10.

Art. 12

Caratteristiche del finanziamento agevolato

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, comma 4, i finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale di cui al presente capo hanno una durata compresa tra cinque e dieci anni. Nel caso di iniziative nelle quali la componente immobiliare assume carattere prevalente in termini di spese ammissibili, pari ad almeno i due terzi del totale, la durata massima è pari a quindici anni.
2. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti di importo minore, i finanziamenti agevolati assicurano una copertura massima dell'80 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile.

3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati di cui la presente capo è pari a 10 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere sulla Sezione anticrisi artigianato a favore del medesimo beneficiario è pari a 1.500.000 euro. Nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, l'importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere su tale Sezione a favore del medesimo beneficiario è pari a 1.500.000 euro.

CAPO III

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER IL CONSOLIDAMENTO DI DEBITI A BREVE IN DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE E PER SOSTENERE LE ESIGENZE DI CREDITO A BREVE E MEDIO TERMINE

Art. 13

Finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine

1. Le dotazioni delle Sezioni sono utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine.
2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono finalizzati al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento dell'attività economica svolta dall'impresa beneficiaria presso unità operative situate sul territorio regionale.
3. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore e fermo restando quanto stabilito agli articoli 4, comma 4, e 15, comma 2, i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo assicurano una copertura massima del 100 per cento dei debiti a breve consolidabili.

Art. 14

Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine

1. Le dotazioni delle Sezioni sono utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine dell'impresa beneficiaria.
2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono finalizzati al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento dell'attività economica svolta dall'impresa beneficiaria presso unità operative situate sul territorio regionale.
3. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore e fermo restando quanto stabilito all'articolo 15, comma 2, l'importo richiedibile dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo è calcolato con riferimento:
 - a) alla media delle spese sostenute negli ultimi tre esercizi, o nel minor numero di esercizi chiusi da imprese di più recente costituzione, come risultanti dal conto economico, relative a:
 - 1) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera B, numero 6, del codice civile;
 - 2) costi per servizi, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera B, numero 7, del codice civile;
 - 3) costi per il personale, di cui alla corrispondente voce dell'articolo 2425, lettera B, numero 9, del codice civile;
 - 4) somma algebrica, qualora negativa, dei valori relativi alla voce "proventi e oneri finanziari" di cui all'articolo 2425, lettera C, del codice civile.
 - b) nel caso di imprese di nuova costituzione che non hanno ancora chiuso il primo esercizio alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 5, alla media delle spese che si prevede di sostenere nei primi tre esercizi relative ai valori di cui alla lettera a).
4. Le imprese non tenute alla pubblicità del bilancio d'esercizio possono fornire i valori di cui al comma 3, lettera a), anche facendo riferimento alle dichiarazioni fiscali.
5. In alternativa a quanto previsto al comma 3, salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore e fermo restando quanto stabilito agli articoli 4, comma 4, e 15, comma 2, l'importo dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo può essere calcolato con riferimento al valore di crediti verso pubbliche amministrazioni debitorie di cui è titolare l'impresa beneficiaria.

Art. 15

Caratteristiche dei finanziamenti agevolati

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, comma 4, i finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine di cui all'articolo 13 hanno durata massima di dieci anni. I finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 14 hanno una durata massima di sessanta mesi.

2. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, comma 4, i finanziamenti agevolati di cui agli articoli 13 e 14 hanno un ammontare minimo pari a 10 mila euro. L'importo massimo dei predetti finanziamenti agevolati in essere a valere su ciascuna Sezione anticrisi a favore del medesimo beneficiario è pari a 300 mila euro.

TITOLO III VINCOLI VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I VINCOLI E CONTROLLI

Art. 16

Vincoli di destinazione relativi alle iniziative oggetto dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale

1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al capo II per la realizzazione delle iniziative di investimento aziendale hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto dell'incentivo per cinque anni dalla data di completamento dell'iniziativa e dei beni mobili, materiali e immateriali, per tre anni da tale data.

2. Il mantenimento dei vincoli di destinazione di cui al comma 1 riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dell'incentivo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili materiali oggetto dell'investimento divenuti obsoleti possono essere sostituiti, con autorizzazione del Comitato di gestione, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dall'iniziativa finanziata.

Art. 17

Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi artigianato

1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale a valere sulla Sezione anticrisi artigianato di cui al capo II hanno l'obbligo di mantenere l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002 per un periodo di tre anni dalla data di completamento dell'iniziativa, salvo quanto previsto all'articolo 42, comma 3, della legge regionale 12/2002.

2. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine a valere sulla Sezione anticrisi artigianato di cui al capo III, salvo quanto previsto all'articolo 42, comma 3, della legge regionale 12/2002, hanno l'obbligo di mantenere l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, per il minore dei seguenti periodi:

- a) almeno tre anni dalla data di completa erogazione del finanziamento agevolato;
- b) durata del finanziamento agevolato.

Art. 18

Vincolo di mantenimento delle sedi operative dei beneficiari dei finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine

1. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al capo III per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine hanno l'obbligo di mantenere attiva la sede operativa dove è svolta l'attività economica al cui sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento è finalizzato il finanziamento agevolato per il minore dei seguenti periodi:

- a) almeno tre anni dalla data di completa erogazione del finanziamento agevolato;
- b) durata del finanziamento agevolato.

Art. 19

Subentro di altro soggetto nel beneficio dell'incentivo

1. In conformità all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i finanziamenti agevolati possono essere confermati dal Comitato di gestione all'impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Art. 20

Adempimenti specifici

1. I beneficiari dei finanziamenti agevolati hanno l'obbligo di:

- a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
- b) consentire l'accesso presso la propria sede e le proprie dipendenze ai funzionari dell'Amministrazione regionale, dell'istituto di credito competente ed ai componenti del Comitato di gestione per lo svolgimento di ispezioni e controlli;
- c) notificare al Comitato di gestione la cessazione dell'attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni delle situazioni e stati giuridici indicati nella domanda, nel contratto di finanziamento e negli altri documenti rilevanti in base al presente regolamento entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
- d) rilasciare al Comitato di gestione, con cadenza annuale, nei termini stabiliti dal Comitato di gestione medesimo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto degli obblighi a loro carico in base al presente regolamento.

Art. 21

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei finanziamenti agevolati è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo complessivo degli interessi legali.

Art. 22

Documentazione, ispezioni e controlli

1. Il Comitato di gestione, per il tramite dell'istituto di credito competente, acquisisce agli atti la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese oggetto dei finanziamenti agevolati.

2. I componenti del Comitato di gestione ed i funzionari dell'istituto di credito competente effettuano presso le imprese beneficiarie ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti in relazione alla concessione degli incentivi di cui al presente regolamento. 3. I funzionari dell'Amministrazione regionale possono effettuare ispezioni e controlli presso il Comitato di gestione, le imprese beneficiarie, l'istituto di credito competente.

Art. 23

Revoche

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono revocati in particolare:

- a) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia annullato in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio di buona fede;
- b) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento agli obblighi regolamentari e contrattuali del beneficiario;
- c) nel caso di liquidazione ovvero dell'instaurarsi di procedure concorsuali a carico dell'impresa beneficiaria;
- d) nel caso di inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 20 e 14, comma 2, secondo periodo.

2. La revoca del finanziamento agevolato ai sensi del comma 1 comporta la restituzione delle somme erogate in applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

3. L'inosservanza dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 16 comporta la revoca del finanziamento agevolato per una quota proporzionale al valore del bene cui l'inosservanza si riferisce come determinato in sede di concessione del finanziamento agevolato. Nel caso in cui l'ammontare di tale quota supera il 50 per cento dell'importo del finanziamento agevolato concesso, lo stesso è revocato nella sua interezza.

4. In base alla revoca di cui al comma 2, l'importo erogato corrispondente alla quota oggetto di revoca è restituito in applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 ed è rideterminato il piano di ammortamento con riferimento alle rate non scadute.

Art. 24

Entrata in vigore e durata

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti degli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Allegato A – Attività economiche relative ai settori commerciale, turistico e dei servizi (riferito all'articolo 3, comma 1, lettera b)

ATECO 2002	ATECO 2007	DIZIONE ATECO 2007
		Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
50.1	45.1	Commercio di autoveicoli
50.20.5	45.20.9	autolavaggio e altre attività di manutenzione
50.3	45.31.0	commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
50.3	45.32.0	commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
50.40.1	45.40.1	commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
50.40.2	45.40.2	commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
		Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)
51.1	46.1	Intermediari del commercio
51.2	46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
51.3	46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
51.4	46.4	Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale
51.4/51.8	46.5	Commercio all'ingrosso di apparecchiature ITC

51.8	46.6	Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
51.4/51.5/51.9	46.7	Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti
51.9	46.9	Commercio all'ingrosso non specializzato
		Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli)
52.1	47.1	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
52.2	47.2	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
50.5	47.3	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
52.4	47.4	Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
52.4	47.5	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
52.4	47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
52.3/52.4/52.5/52.6	47.7	Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
52.6	47.8	Commercio al dettaglio ambulante
52.6	47.9	Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati
		Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
	52.10.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
	52.10.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi
50.20.5	52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale
63.40	52.29	Altre attività di supporto ai trasporti
		Alloggio (introdotto il 18/12/2013 con DPRReg. 234)
55,1	55,1	Alberghi
55.21/55.23.1/55.23.2/55.23.4	55.20	Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.22	55.30	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.23.3	55.90.1	Gestione di vagoni letto
55.23.6	55.90.2	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi Accessori di tipo alberghiero
		Attività dei servizi di ristorazione
55.3	56.1	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
55.5	56.2	Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
55.4	56.3	Bar e altri esercizi simili senza cucina
		Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
92.1/92.2	59.11	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

92.1	59.12	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
92.1	59.13	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
91.1/91.2	59.20.3	Studi di registrazione sonora
		Attività di programmazione e trasmissione
92.2	60.1	Trasmissioni radiofoniche
92.2	60.2	Programmazione e trasmissioni televisive
		Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72.1/72.2/72.6	62.0	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
		Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
72.3/72.4/72.6	63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
72.6/74.87/92.4	63.9	Altre attività dei servizi d'informazione
		Attività immobiliari
70.1	68.1	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
70.2	68.2	Affitto e gestione di immobili in proprietà o in leasing
70.3	68.3	Attività immobiliare per conto terzi
		Attività legali e contabilità
74.12	69.20.2	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
74.12	69.20.1	Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
		Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
74.14/74.87	70.2	Attività di consulenza gestionale
		Ricerca scientifica e sviluppo
73.1	72.1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
73.2	72.2	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
		Pubblicità e ricerche di mercato
74.4	73.1	Pubblicità
74.13	73.2	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
		Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
74.81.2	74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.85	74.3	Traduzione e interpretariato
		Attività di noleggio e leasing operativo
71.1/71.2	77.1	Noleggio di autoveicoli
71.4	77.2	Noleggio di beni per uso personale e per la casa
71.3	77.3	Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali

		Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
74.5	78.10	Attività di agenzie di collocamento
74.5	78.20	Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
74.5	78.30	Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane
		Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
63.3	79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
63.3	79.9	Altri servizi di prenotazione e attività connesse
		Servizi di vigilanza e investigazione
74.6	80.1	Servizi di vigilanza privata
74.6	80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
74.6	80.3	Servizi investigativi privati
		Attività di servizi per edifici e paesaggio
74.3	81.1	Servizi integrati di gestione agli edifici
74.7	81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
		Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
74.85	82.19	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
74.86	82.2	Attività dei call center
74.87	82.3	Organizzazione di convegni e fiere
74.14/74.87	82.91	Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali
74.85/74.87	82.99	Altri servizi di supporto alle imprese nca
		Istruzione
80.4	85.53.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
80.4	85.59.2	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
80.4	85.59.3	Scuole e corsi di lingua
80.4	85.59.9	Altri servizi di istruzione nca
74.14	85.60	Attività di supporto all'istruzione
		Assistenza sanitaria
	86.2	Servizi degli studi medici e odontoiatrici
	86.9	Altri servizi di assistenza sanitaria
	86.10	Servizi ospedalieri
		Servizi di assistenza sociale residenziale
	87.10	Strutture di assistenza infermieristica residenziale
	87.20	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali

85.31	87.30	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
	87.90	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
		Assistenza sociale non residenziale
	88.10	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
	88.91	Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
	88.99	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
		Attività creative, artistiche e di intrattenimento
92.3	90.02	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
		Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
92.61	93.11	Gestione di impianti sportivi
92.61	93.13	Palestre
		Altre attività di servizi per la persona
92.3/92.7	93.2	Attività ricreative e di divertimento
93.01.2	96.01.2	Altre lavanderie, tintorie
93.03	96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse
93.04	96.04.01	Servizi dei centri per il benessere fisico

Allegato B

Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (riferito all'articolo 3, comma 2, lettera c)

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.>>.

Allegato C – Valori cauzionali delle garanzie che assistono i finanziamenti agevolati (riferito all'articolo 6)

Terreni	Valore di mercato
Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore di mercato
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	30% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fideiussioni bancarie e dei confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993	100% dell'importo
Fideiussioni di assicurazioni con rating assegnato da agenzie di rating non inferiore a "buono" (capacità di pagamento adeguata)	100% dell'importo
Fideiussione delle altre assicurazioni e degli altri confidi	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa
Garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia e SACE	100% dell'importo
Cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni debentrici	100% dell'importo

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI